

Ida Bonifati



Lavoro autonomo occasionale e nuove prestazioni occasionali

In data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge n. 96/2017 di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, che, tra le altre disposizioni, ha introdotto all'art. 54 bis una nuova disciplina delle **prestazioni occasionali in sostituzione del lavoro accessorio (i c.d. "voucher Inps")**, abrogato dalla Legge n. 49 del 20 aprile 2017, emanata per evitare lo svolgimento di un referendum abrogativo sulla materia.

In questa trattazione si cercherà di fare chiarezza sulla tipologia di tali forme contrattuali e sul loro possibile utilizzo alla luce delle disposizioni dei CCNL AGIDAE di settore.

In primis occorre chiarire la natura delle nuove prestazioni occasionali poiché la stessa denominazione ha generato confusione con il **lavoro autonomo occasionale** disciplinato dall'art. 2222 del c.c. (**contratto di prestazione d'opera**) per il quale continua ad applicarsi la normativa di riferimento.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

La differenza attiene essenzialmente alla **professionalità** prevista in capo al **collaboratore autonomo occasionale** ex art. 2222 c.c., il quale si impegna a compiere un'opera o un servizio **prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente**.

Il prestatore autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. svolge la sua attività lavorativa con le seguenti caratteristiche:

- completa autonomia gestionale ovvero nessuna "eterodirezione";
- professionalità;
- nessuna continuità nell'esecuzione della prestazione;
- assenza di abitudine intesa come attività duratura e prolungata nel tempo.

In questi casi, il prestatore autonomo occasionale non deve aprire la PARTITA IVA, perché la sua attività è prestata saltuariamente. Nell'ipotesi in cui la prestazione occasionale autonoma ex art. 2222 c.c. perda il requisito della occasionalità e diventi rapporto continuativo, troverà applicazione la disciplina riguardante il lavoro dipendente, se compare l'elemento della subordinazione e della eterodirezione (ad esempio se si percepiscono ogni mese 200 euro per una prestazione di 2 giorni mensili).

Una tipizzazione di prestazione d'opera occasionale è rappresentata dal ricorso, da parte di un Istituto scolastico, ad uno psicologo professionista per la gestione di un corso pomeridiano di "coaching genitoriale", finalizzato allo sviluppo di migliori relazioni tra genitori e figli. Altra esemplificazione riguarda, all'interno di una Casa di cura, l'apporto di

un tecnico informatico per l'implementazione di un nuovo sistema di gestione dei dati sensibili, per ottemperare alle rinnovate disposizioni in materia di privacy.

Sotto il profilo fiscale, il collaboratore autonomo occasionale è tenuto a rilasciare al Committente una **ricevuta** in cui non è previsto l'addebito dell'IVA, ma soltanto della **ritenuta di acconto del 20%** e nella quale devono comparire i seguenti elementi obbligatori:

- ✓ propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, C.F.);
- ✓ generalità del Committente;
- ✓ data e numero progressivo d'ordine della ricevuta;
- ✓ corrispettivo lordo concordato per l'opera o per il servizio;
- ✓ ritenuta di acconto (pari al 20% del compenso lordo) che deve essere applicata a riduzione del compenso lordo dovuto per la prestazione;
- ✓ importo netto che verrà corrisposto dal Committente.

La ricevuta ha la funzione di certificare al Committente l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta e nel contempo rappresenta uno strumento utile per il prestatore-contribuente per rendicontare i compensi ricevuti in sede di predisposizione della propria **dichiarazione dei redditi**.

Sulla ricevuta, inoltre, il prestatore d'opera deve apporre una marca da bollo del valore di 2 euro nel caso in cui l'importo della prestazione superi la soglia di euro 77,47.

Sotto il profilo previdenziale, qualora il prestatore d'opera occasionale superi nell'anno solare la soglia di **5.000 euro** lordi di prestazioni, c'è l'obbligo di iscrizione alla **Gestione separata INPS, con il contestuale versamento contributivo**.

NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Possono ricorrere alle prestazioni occasionali introdotte dall'art. 54 bis della Legge n. 96/2017:

- Persone fisiche (per prestazioni occasionali rese mediante il **"Libretto famiglia"**).

Si ritiene, pertanto, che una Religiosa possa, in qualità di persona fisica, ricorrere a tali prestazioni (p.e. una Suora ammalata appartenente ad una Congregazione religiosa potrebbe utilizzare una prestazione occasionale per la propria assistenza personale).

-Imprese che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (per prestazioni occasionali rese mediante i **"Presto"**).

Nonostante non si calcolino contratti a termine, lavoratori intermittenti, co.co.co., prestazioni d'opera professionale, tirocini, il ricorso a tale tipologia contrattuale appare assai limitato dalla portata di tali previsioni normative. I datori di lavoro dimensionati oltre le 5 unità assunte a tempo indeterminato dovranno necessariamente rivolgersi ad altre forme di lavoro flessibile.

-Pubbliche amministrazioni

L'utilizzatore non potrà usufruire di prestazioni occasionali da parte di soggetti con i quali ha in corso o ha cessato negli ultimi 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, sebbene il legislatore, in caso di violazione, non abbia previsto alcuna specifica sanzione.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Gli utilizzatori ed i prestatori devono registrarsi preventivamente nella piattaforma telematica dell'INPS, avendo a disposizione il proprio PIN, anche tramite intermediari quali consulenti del lavoro e patronati, esclusivamente per gli adempimenti relativi al "Libretto Famiglia".

Esistono peculiarità riferite al tipo di utilizzatore: "PERSONE FISICHE" o "IMPRESE".

PERSONE FISICHE

Possono essere richieste prestazioni occasionali da **persone fisiche, non esercenti attività professionale o d'impresa**, limitatamente a:

- piccoli lavori domestici;
- lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

Le persone fisiche acquistano tramite piattaforma informatica dell'INPS o presso un ufficio postale un libretto nominativo prefinanziato, denominato "**Libretto famiglia**", che contiene titoli di pagamento del **valore nominale di 10 euro** (un voucher per ciascuna ora di lavoro). All'interno dei 10 euro rientrano oneri contributivi, assicurativi e costi di gestione a carico dell'Utilizzatore, dunque al prestatore "entrano in tasca" 8 euro. Attraverso la piattaforma telematica dell'INPS, entro il 3 del mese successivo a quello di esecuzione della prestazione, l'Utilizzatore deve comunicare i dati del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento della prestazione e la sua durata, ogni altra informazione utile per la gestione del rapporto di lavoro. In mancanza di tale comunicazione, l'INPS non paga le prestazioni ed il lavoratore dovrà attivare le opportune rivendicazioni per far valere i propri diritti.

IMPRESE

Possono essere richieste prestazioni di lavoro occasionale da altri utilizzatori non qualificabili come persone fisiche o famiglie, **quindi imprese con massimo 5 lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**.

Le imprese acquistano attraverso la piattaforma dell'INPS le seguenti somme minime per ogni ora di lavoro:

- 9,00 euro quale compenso minimo orario per la prestazione a cui si aggiungono:
- 2,97 euro ovvero il 33% per la contribuzione alla Gestione separata INPS;
- 0,32 euro ovvero il 3,5% per il premio assicurativo INAIL;
- 0,09 ovvero l'1% per il finanziamento degli oneri gestionali.

Il costo minimo orario complessivo è pari ad euro 12,38.

L'Utilizzatore è tenuto a comunicare, **almeno un'ora prima** dell'inizio della prestazione, una dichiarazione contenente i dati anagrafici del prestatore, il luogo di svolgimento e l'oggetto della prestazione, la data e l'ora di inizio della stessa. Il compenso non potrà essere inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata.

Qualora la prestazione non si realizzi, l'Utilizzatore deve comunicare la revoca entro i 3 giorni successivi al giorno programmato per lo svolgimento della prestazione.

Per attivare il contratto di prestazione occasionale, le imprese dimensionate entro i 5 dipendenti dovranno versare attraverso la piattaforma dell'INPS, utilizzando l'F24, le somme per pagare le prestazioni occasionali.

LIMITI ECONOMICI

Per ciascun anno civile (1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno), possono essere rese prestazioni occasionali entro i seguenti limiti economici annui:

- **per ciascun PRESTATORE: massimo 5.000 euro**, indipendentemente dal numero degli utilizzatori;
- **per ciascun UTILIZZATORE: massimo 5.000 euro, tra tutti i prestatori;**
- **il PRESTATORE con lo stesso UTILIZZATORE: massimo 2.500 euro.**

Sono computati al 75% del loro importo i compensi per prestazioni occasionali rese da:

- ✓ titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- ✓ giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi;
- ✓ persone disoccupate o soggetti privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione a misure di politica attiva o di inclusione concordate con il centro per l'impiego;
- ✓ percettori di prestazioni di sostegno al reddito.

Viene confermata, in continuità con i vecchi voucher, l'esenzione fiscale dei compensi percepiti che, peraltro, non incidono sullo stato di disoccupato del prestatore. Per i lavoratori extracomunitari le erogazioni economiche sono computabili ai fini della determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

EROGAZIONE DEI COMPENSI

Le prestazioni rese nel mese da parte di tutti gli utilizzatori (famiglie e imprese) vengono liquidate dall'INPS al prestatore **il giorno 15 del mese successivo alla prestazione** attraverso:

- accredito su conto corrente bancario;
- bonifico bancario domiciliato presso gli uffici di Poste Italiane (questa opzione si attiva se il lavoratore in fase di inserimento di dati anagrafici ha omesso di indicare il proprio conto corrente bancario).

L'INPS provvede all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno dei premi assicurativi.

ILLECITI E SANZIONI

Nel caso di superamento del limite dei 2.500 euro in favore dello stesso utilizzatore e comunque con il superamento delle 280 ore nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato *ex lege*.

In caso di mancata comunicazione anticipata da parte delle **IMPRESE**, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera di cui risulta accertata la violazione. Qualora l'attività lavorativa venga prestata a favore di imprese con più di 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera di cui risulta accertata la violazione.